

REGOLAMENTO ELETTORALE

A) Elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la costituzione o rinnovo dell'Assemblea

1) Indizione delle elezioni

Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori candidati a far parte dell'Assemblea informando tutte le Organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali che regolano i rapporti tra i lavoratori associati e le rispettive Aziende.

Contestualmente il Consiglio di Amministrazione provvede ad informare i lavoratori mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che tutte le Aziende associate a FONDENERGIA metteranno a disposizione.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le Organizzazioni sindacali stipulanti procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

2) Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di votare tutti i lavoratori soci di FONDENERGIA che abbiano presentato la domanda di adesione nel mese precedente a quello fissato per le elezioni, nel caso delle elezioni per la costituzione della prima Assemblea, ovvero che siano in regola con i contributi nel caso di elezioni per Assemblee successive.

Sono eleggibili i lavoratori soci di cui sopra.

3) Liste elettorali

All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la costituzione, o rinnovo, dell'Assemblea concorrono:

- a) liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1;
- b) liste sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori soci, dipendenti da almeno 5 Aziende associate e con sede di lavoro in almeno 3 regioni.

Le liste devono contenere l'indicazione delle Organizzazioni sindacali presentatrici (solo per quelle sub a)) e i nominativi dei candidati proposti con accanto i seguenti elementi identificativi degli stessi: Azienda dalla quale il candidato dipende, data di nascita, qualifica contrattuale.

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente. I componenti la Commissione elettorale di cui al successivo punto 4) non sono candidabili.

Ciascuna lista, inoltre, non può contenere un numero di candidati superiore di oltre un terzo al numero dei rappresentanti da eleggere. (Se i candidati da eleggere sono 20, ciascuna lista non può avere più di 27 nominativi).

Le liste possono indicare anche nominativi di soci pensionati che concorrono al posto loro riservato.

Le liste così formate saranno presentate alla Commissione elettorale di cui al successivo punto 4) almeno un mese prima della data prevista per le elezioni.

L'esposizione delle liste presso tutte le aziende associate a FONDENERGIA dovrà avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni ad iniziativa degli organi di FONDENERGIA.

4) Commissione elettorale nazionale

All'atto della indizione delle elezioni le Organizzazioni sindacali stipulanti costituiscono presso FONDENERGIA la Commissione elettorale nazionale designando 1 componente per ciascuna Organizzazione.

La Commissione elettorale è preposta a:

- fissare i giorni utili per le votazioni che dovranno aver luogo in almeno due giorni feriali consecutivi;
- verificare la presentazione delle liste;
- predisporre la scheda elettorale unica;
- predisporre il modello di verbale da compilare presso ciascuna Azienda a seguito della votazione;
- fornire a tutte le Aziende sede dell'elezione il materiale necessario e le relative istruzioni per lo svolgimento delle votazioni;
- ricevere i verbali di votazione, nonché le schede utilizzate e non utilizzate (in plichi distinti), da parte di tutti i seggi;
- ricevere le schede degli elettori che secondo il successivo punto 7) non votano presso una sede aziendale;
- effettuare lo scrutinio generale dei voti e proclamare i risultati delle elezioni.

La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli organi di FONDENERGIA, alle Organizzazioni sindacali interessate e agli associati eletti.

5) Schede elettorali

La votazione avviene a mezzo di scheda comprendente tutte le liste presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, del gruppo sottoscrittore o delle Organizzazioni sindacali proponenti la lista stessa.

Le schede già firmate da almeno due componenti la Commissione elettorale, devono essere controfirmate da almeno due componenti del seggio, uno dei quali è il rappresentante designato dall'Azienda.

Il voto sarà espresso mediante crocetta da apporre sull'intestazione di una sola lista.

Il voto è valido e viene attribuito alla relativa lista anche nel caso di contrassegno apposto a lato dei nominativi di candidati riportati nella lista stessa.

Il voto non è attribuibile ad alcuna lista se la scheda:

- non è quella predisposta dalla Commissione elettorale;
- presenta segni o scritte non attinenti l'esercizio del voto;
- riporta contrassegni su più liste;
- non reca alcun segno (scheda bianca).

6) Seggi elettorali

I seggi sono costituiti in ciascuna unità produttiva, o Azienda, presso la quale risultino associati a FONDENERGIA almeno 30 lavoratori.

Ciascun seggio è composto da 1 rappresentate per ogni lista designato dalla relativa Organizzazione sindacale o dal gruppo sottoscrittore e da un rappresentante dell'Azienda, con funzioni di segretario del seggio.

La designazione dei componenti, da effettuare almeno 2 giorni prima dell'inizio delle votazioni, non può ricadere su un nominativo contenuto nelle liste dei candidati per le elezioni.

Una volta designati, i componenti del seggio, in relazione al numero dei votanti e alle esigenze di lavoro dell'Azienda o dell'unità produttiva, in luogo dell'apertura continuata di 2 giorni, possono stabilire dei turni orari di apertura del seggio.

In tal caso provvederanno ad informare immediatamente i lavoratori mediante avviso da affiggere all'albo contenente le altre informazioni sulle elezioni.

7) Modalità di votazione per i lavoratori esterni ovvero per i lavoratori dipendenti da Aziende o unità produttive con meno di 30 soci

Per i lavoratori normalmente svolgenti attività di lavoro all'esterno dell'unità produttiva (fabbrica o uffici), come nel caso di venditori, trasfertisti o altri, nonché per i lavoratori dipendenti da aziende – ovvero in forza ad unità produttive – che associno a FONDENERGIA meno di 30 lavoratori, è ammessa la votazione per posta.

Allo scopo ciascuna Azienda, in tempo utile rispetto alla data fissata per le elezioni, fornirà ai lavoratori interessati, la scheda elettorale, una per elettore, corredata di relativa busta, appositamente predisposta dalla Commissione elettorale per la successiva spedizione alla Commissione stessa.

Il lavoratore interessato, dopo aver proceduto al voto secondo le indicazioni di cui al precedente punto 5), provvederà ad inviare personalmente o per mezzo dell'Azienda, l'apposita busta contenente la scheda votata.

La Commissione elettorale considererà utili ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei lavoratori tutte le schede pervenute entro il quindicesimo giorno successivo all'ultimo dei giorni fissati per la votazione.

8) Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

Lo scrutinio delle schede avviene in due fasi.

La prima fase riguarda le votazioni che hanno avuto luogo presso le Aziende; la seconda fase riguarda lo scrutinio dei risultati delle votazioni citate e quello delle schede non scrutinate e trasmesse alla Commissione elettorale in base a quanto previsto al precedente punto 7). Quella seconda fase impegna direttamente la Commissione elettorale nazionale.

Per la prima fase, esaurite le operazioni di voto, i rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali e dal gruppo sottoscrittore di lista procedono allo spoglio delle schede e quindi alle annotazioni dei risultati e di tutti gli altri elementi richiesti nel modulo di verbale appositamente predisposto dalla Commissione elettorale.

Immediatamente dopo l'incaricato dell'Azienda provvederà a trasmettere alla Commissione elettorale a mezzo raccomandata AR il verbale – sottoscritto dallo stesso e da due rappresentanti di lista che hanno svolto funzioni di scrutatori – e, in buste distinte, le schede votate, le eventuali schede bianche, quelle eventualmente avanzate, nonché l'elenco dei votanti e degli aventi diritto al voto.

La seconda fase ha luogo presso FONDENERGIA, sede della Commissione Elettorale trascorso il sedicesimo giorno successivo dall'ultimo dei giorni fissati per la votazione.

Allo scopo, la Commissione elettorale procederà prima allo scrutinio delle schede pervenute dai lavoratori soci di cui al punto 7), annotando i risultati e gli altri elementi necessari su apposito verbale; successivamente, esaminerà e deciderà gli eventuali casi di contestazione e/o ricorsi trasmessi dai seggi aziendali; infine sulla base dei risultati di tutti i verbali, la Commissione procederà allo scrutinio generale e quindi alla attribuzione a ciascuna lista di tutti i voti ricevuti.

Conseguentemente la Commissione determinerà i rappresentanti per l'assemblea che, in proporzione ai voti ricevuti da ciascuna lista rispetto al numero complessivo dei votanti e al numero di rappresentanti da eleggere, spetterà ad ogni lista presentata. Il posto riservato ai pensionati sarà attribuito a quello presente nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione proclama i risultati informando gli organi di FONDENERGIA, le Organizzazioni sindacali interessate e i lavoratori associati risultati eletti.

B) Elezione dei rappresentanti delle Aziende per la costituzione o rinnovo dell'Assemblea

1) Indizione delle elezioni

Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'avvio della procedura per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori, avvia la procedura per le elezioni dei rappresentanti delle Aziende candidati a far parte dell'Assemblea, informando le Aziende aderenti a FONDENERGIA e le Organizzazioni imprenditoriali che abbiano stipulato gli accordi di adesione a FONDENERGIA.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati, su iniziativa di almeno 5 Aziende associate, le stesse procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

2) Elettorato attivo

Hanno diritto di voto tutte le Aziende e le Organizzazioni imprenditoriali risultanti associate a FONDENERGIA nel mese precedente a quello fissato per le elezioni.

3) Liste Elettorali

Alle elezioni dei rappresentanti dei soggetti di cui al punto 1) per la costituzione o rinnovo dell'Assemblea concorrono:

- a) una lista presentata dai soci fondatori di parte aziendale di FONDENERGIA;
- b) liste presentate da almeno 5 Aziende associate da cui dipendono complessivamente almeno il 30% dei lavoratori soci di FONDENERGIA;
- c) liste presentate dalle Organizzazioni imprenditoriali di cui al punto 1).

Le liste devono contenere l'elenco dei nominativi dei candidati con l'indicazione del ruolo ricoperto nell'Azienda associata, l'età ed il titolo di studio.

Ogni lista deve contenere al massimo 35 nominativi. Ciascun candidato non può figurare in più di una lista.

Le liste elettorali devono essere presentate alla Commissione elettorale di cui al successivo punto 4) almeno un mese prima della data prevista per le elezioni.

4) Commissione elettorale

I soggetti di cui al precedente punto 3), lett. a), costituiscono presso FONDENERGIA la Commissione elettorale.

La Commissione si compone di 3 membri scelti di comune accordo fra i soggetti che hanno formato le liste.

La Commissione svolge i seguenti compiti:

- fissa i giorni utili per le votazioni;
- predispose la scheda elettorale, riportando le liste con l'indicazione dei nominativi dei candidati;
- trasmette alle aziende socie la scheda elettorale corredata di busta e relative istruzioni per la votazione;
- riceve e scruta le schede votate.

La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati, la comunicazione degli stessi agli interessati e la predisposizione del verbale dell'elezione per gli Organi di FONDENERGIA.

5) Modalità di votazione

Gli associati che hanno ricevuto la scheda elettorale firmata da almeno due componenti la Commissione elettorale possono procedere alla votazione in uno dei giorni indicati dalla Commissione elettorale e riportati nella scheda stessa.

Ciascuna Azienda può votare una sola lista tra quelle presentate.

La scheda votata, riportante anche la denominazione dell'associato votante, dovrà essere restituita anche per posta alla Commissione mediante l'apposita busta ricevuta unitamente alla scheda.

La Commissione considererà utili per lo scrutinio tutte le schede pervenute entro il quindicesimo giorno successivo all'ultimo dei giorni fissati per la votazione.

6) Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

Conclusa l'acquisizione delle schede, la Commissione procede al relativo scrutinio. Allo scopo verranno considerati tutti i voti attribuiti a ciascuna lista riportata nelle schede.

Esaurito lo scrutinio e risolti eventuali casi di schede non correttamente votate, la Commissione dichiara eletti i primi venti candidati della lista che hanno riportato il maggior numero di voti, e saranno considerati non eletti i candidati indicati nella stessa lista a partire dal ventunesimo in ordine di elencazione sulla lista stessa.

Per la proclamazione della lista vincitrice i voti saranno conteggiati ponderandoli per ciascun Associato votante in base al numero dei propri dipendenti associati a FONDENERGIA.

Terminate le operazioni elettorali la Commissione redige apposito verbale e comunica i risultati agli interessati e agli organi di FONDENERGIA.

C) Norma transitoria

Per la costituzione della prima Assemblea di FONDENERGIA la procedura elettorale richiamata al punto A) e B) è attivata dal Consiglio di Gestione di cui all'Atto costitutivo di FONDENERGIA.

D) Modifiche al regolamento elettorale

Il presente regolamento elettorale può essere modificato dall'Assemblea di FONDENERGIA sentita la Consulta prevista dallo statuto.